

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:
avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Priscilla Bortolin, componente
con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Andrea Merlino, ha pronunciato nel corso della riunione del 16.12.2021, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-2/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. COSTA INTERNATIONAL (Campionato II Categoria, Gir. F) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. COSTA INTERNATIONAL / A.S.D. MUGGIA 2020, disputata il 05.12.2021 (in C.U. n° 56 del 07.12.2021 della Delegazione Provinciale di Trieste)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 56 dd 07.12.2021 il G.S.T. comminava la squalifica dell'allenatore del Costa International, Maurizio Sciarrone, per n. 3 giornate effettive con la motivazione "*Allenatore espulso per reiterate proteste; a seguito del provvedimento si rivolge a distanza ravvicinata con insulti all'indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara attende lo stesso al di fuori degli spogliatoi continuando a protestare all'indirizzo del Direttore di gara*".

Avverso tale decisione Costa International formalizzava in data 09.12.2021 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo prefigurando uno scambio di persona (doveva intendersi espulso il massaggiatore, e non l'allenatore); con successiva PEC del 14.12.2021 ad oggetto "Ricorso avverso alla decisione di squalifica dell'allenatore Sciarrone Maurizio" il reclamo veniva ulteriormente argomentato.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva:

- a) come il preannuncio di reclamo non sia stato accompagnato dal pagamento del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S., né dall'autorizzazione all'addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.;
- b) come neppure la successiva PEC del 14.12.2021, peraltro tardiva rispetto al termine di giorni 5 decorrente dalla pubblicazione della decisione reclamata (e non dal preannuncio, come pare invece avere interpretato la Società reclamante), non sia stata parimenti accompagnata da alcun riferimento al pagamento prescritto;
- c) come tanto il preannuncio del 09.12.2021 che la successiva PEC del 14.12.2021, pur provenendo dall'indirizzo PEC della Società Costa International, non presentino alcuna evidenza della persona fisica che, in nome e per conto della Società, avrebbe predisposto detti atti, essendo presente solo la dicitura "ASD Costa International", ma senza che sia in alcun modo precisato chi, dotato di poteri di rappresentanza della Società, si sia assunto la responsabilità di proporre il gravame.

Un tanto premesso, deve osservarsi come, diversamente da quanto previsto dal precedente codice di giustizia sportiva, che consentiva – secondo la maggioritaria interpretazione – la possibilità di regolarizzare il pagamento inizialmente omesso sino all'udienza di trattazione (rif. Collegio di Garanzia, sez. II, decisione n. 46-2019 del 17.05.2019), il codice oggi vigente prevede che "*il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo*" (art. 76, comma 2 C.G.S.) e altresì che "*i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo*" (art. 48, comma 2 C.G.S.).

Il reclamo è dunque irricevibile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in merito alla mancata indicazione della persona fisica cui è riferibile e ai suoi poteri in seno alla Società reclamante, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, essendo pacifica e inemendabile la carenza della condizione di procedibilità, rappresentata dall'assolvimento tempestivo degli oneri di cui all'art. 48 C.G.S.

Resta conseguentemente confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Maurizio Sciarrone.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara irricevibile il reclamo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.